



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: tec.cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena)

ORDINANZA

ARGOMENTO: “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ai corpi morti siti in località Spalmatore del Comune di La Maddalena (SS)”.

Committente: Sig. Andrea Columbano;

Impresa esecutrice: Ditta individuale “Diana Francesco” P.iva 02205560903 Via S. Palmas 48 - 07024
La Maddalena (SS);

Direttore lavori: OTS Diana Francesco;

Periodo: dal 20.02.2024 al 20.03.2024.

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di La Maddalena,

- VISTA** l’istanza del 14.02.2024, pervenuta in pari in data ed assunta a protocollo al n.25951, con la quale i Sigg. Armando Cardola e Andrea Columbano hanno richiesto la proroga dell’Autorizzazione n.114/23 del 21.12.2023 e dell’Ordinanza n.155/23 del 21.12.2023, entrambe emanate dalla scrivente Autorità Marittima, alla data del 15.03.2024, per “l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e corretto posizionamento dei corpi morti e delle catenarie siti in località Spalmatore del Comune di La Maddalena (SS)”;
- VISTA** la nota prot. n.3423 del 14.02.2024 con la quale è stata riscontrata sfavorevolmente la richiesta di emissione dell’Ordinanza di proroga nei tempi proposti;
- VISTA** la propria Ordinanza n.155/23 del 21.12.2023;
- VISTA** la propria Autorizzazione n.114/23 del 21.12.2023;
- VISTA** l’istanza del 06.11.2023, pervenuta in data 24.11.2023 ed assunta a protocollo, in pari data, al n.25951, con la quale il Sig. Andrea Columbano, nato a La Maddalena (SS) ed ivi residente in via Mongiardinola, nella qualità di titolare delle concessioni demaniali marittime N.9 del 10 febbraio 2009 e n.29 del 22 agosto 2006, ha richiesto l’autorizzazione per “l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e corretto posizionamento dei corpi morti e delle catenarie siti in località Spalmatore del Comune di La Maddalena (SS)”;
- VISTA** l’integrazione documentale pervenuta in data 01.12.2023 ed assunta a protocollo, in pari data, al n.26441;
- VISTO** il nulla osta rilasciato dalla Regione Autonoma Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - prot. n. 49221 del 09.11.2023;
- ACQUISITA** la certificazione di idoneità relativa all’operatore tecnico subacqueo impegnato nelle attività di cui sopra;
- ACQUISITA** documentazione di idoneità dell’unità denominata “MIZAR”, iscritta nei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di La Maddalena al nr. LM 1799;
- VISTA** la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG '72);
- VISTO** il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);

- VISTI** l'art. 17 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione (Parte Marittima);
- RAVVISATA** la necessità di dover posticipare d'ufficio di giorni 5 (cinque) il periodo richiesto per l'esecuzione dei lavori in quanto, il presente provvedimento non può avere efficacia immediata, ma deve essere comunicato con congruo preavviso al Comando Marina Miliare, preposto all'emissione degli "Avvisi ai Naviganti" (Avurnav);
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dai lavori in argomento.

ORDINA

Articolo 1

(proroga)

L'Ordinanza nr. 155/2023 in data 21.12.2023, in premessa citata, avente scadenza naturale in data odierna, è da intendersi prorogata dal giorno 20.02.2024 al giorno 20.03.2024.

Articolo 2

(prescrizioni)

La Società committente e la Ditta esecutrice dei lavori, ognuno per quanto di competenza, dovranno attenersi a quanto prescritto dall'Autorizzazione n.114/2023 in data 21.12.2023 della Capitaneria di Porto di La Maddalena che, pertanto, mantiene efficacia per tutta la durata dei lavori.

Articolo 3

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l'invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.

La Maddalena,

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Emiliano SANTOCCHINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

